

Proroga in materia di ammortizzatori sociali: le precisazioni del Welfare  
Circolare Ministero Welfare 15.10.2004 n. 39

La proroga di dodici mesi degli ammortizzatori sociali può essere utilizzata unicamente in quelle fattispecie derivanti dagli accordi governativi, stipulati entro il 30 giugno 2004, nei quali è stata prevista, in modo puntuale, l'esatta quantificazione degli oneri finanziari a copertura degli ammortizzatori concordati tra le parti, le quali possono utilizzarli con la flessibilità richiesta dalla situazione occupazionale del territorio di riferimento.

Lo ha chiarito il Ministero del Welfare, con la circolare n. 39 del 15 ottobre 2004, interpretando l'[articolo 1 comma 2 del Decreto Legge 249/04](#).

(Altalex, 19 ottobre 2004)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione

Div. V

Circolare N. 39/04

Protocollo n.56739 del 15/10/2004

OGGETTO: Applicazione articolo 1 comma 2 del Decreto Legge n. 249 del 5 ottobre 2004.

L'articolo 1 comma 2 del Decreto Legge 249/04 prevede lo slittamento al 30/04/2005 del termine finale delle concessioni dei trattamenti CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, previsto originariamente al 31/12/2004 dall'articolo 3 comma 137 della Legge 350/03.

Nel fornire indicazioni ai fini di una corretta applicazione della predetta disposizione, si precisa che le risorse finanziarie previste negli accordi governativi, direttamente o indirettamente tramite l'individuazione del numero dei beneficiari, non sono assolutamente suscettibili di variazioni in aumento.

Si evidenzia, inoltre, che il prolungamento di quattro mesi dell'arco temporale di utilizzo degli ammortizzatori sociali in questione, può essere utilizzato unicamente in quelle fattispecie derivanti dagli accordi governativi, stipulati entro il 30/06/2004, nei quali è stata prevista, in modo puntuale, l'esatta quantificazione degli oneri finanziari a copertura degli ammortizzatori concordati tra le parti, le quali possono utilizzarli con la flessibilità richiesta dalla situazione occupazionale del territorio di riferimento.

Ove, invece, l'accordo governativo sia riferito ad imprese o a lavoratori già dipendenti di imprese ed individui non le risorse finanziarie bensì il numero dei soggetti destinatari dei benefici, deve intendersi non applicabile la proroga al 30/4/2005 in funzione della continuità dell'erogazione delle prestazioni di CIGS o di mobilità

FIRMATO IL DIRETTORE GENERALE

Matilde Mancini

( da [www.altalex.it](http://www.altalex.it) )